

Quando è ammesso il ricorso al lavoro intermittente

Il datore di lavoro che applica il CCNL Turismo pubblici esercizi può assumere con contratto di lavoro intermittente personale con la mansione di barista e professioni assimilate, con un'età compresa tra i 25 e i 54 anni, rifacendosi alle mansioni previste dal Regio decreto 2657/23, oppure i limiti previsti, cioè lavoratori con età inferiore a 25 anni o superiore a 55, sono un requisito inderogabile?

L'aspetto di verifica rispetto ai rapporti di lavoro intermittente prevede diversi livelli di analisi:

Ai sensi dell'**art. 13 D.Lgs. 81/2015** il rapporto di lavoro intermittente può "in ogni caso" essere stipulato con **soggetti con età inferiore ai 24 anni o superiore ai 55**.

In alternativa al requisito soggettivo anzidetto, quindi per i soggetti tra i 25 ed i 55, il rapporto di lavoro intermittente può essere stipulato solo per:

1. le **ragioni** individuate dal **contratto collettivo**;
2. in assenza delle quali ragioni individuate dal CCNL, può essere presa in considerazione la tabella allegata al **Regio decreto 2657/23**.

Resta ferma in ogni caso la necessità della discontinuità ed intermittenza delle prestazioni.